CAMERA DEI DEPUTATI

N.345

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/825, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (345)

(articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91)

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE «ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/825 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 28 FEBBRAIO 2024, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2005/29/CE E 2011/83/UE PER QUANTO RIGUARDA LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI CONSUMATORI PER LA TRANSIZIONE VERDE MEDIANTE IL MIGLIORAMENTO DELLA TUTELA DALLE PRATICHE SLEALI E DELL'INFORMAZIONE»

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

VISTA la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'allegato A, numero 8);

VISTA la direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione;

VISTA la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»);

VISTO il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE);

VISTA la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTA la direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960 della Commissione, del 25 settembre 2025, relativo al formato e al contenuto dell'avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità e dell'etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;



VISTO il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante «Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole»;

VISTO il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante «Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004»;

VISTO il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, recante «Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE»;

VISTO il decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 170, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE»;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 2025;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

SULLA PROPOSTA del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

- 1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 18, comma 1:
- 1) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) "beni":

1) qualsiasi bene mobile materiale anche da assemblare; l'acqua, il gas e l'energia elettrica quando sono confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata; 2) qualsiasi bene mobile materiale che incorpora, o è interconnesso con, un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie del bene ("beni con elementi digitali"); 3) gli animali vivi;»;



2) dopo la lettera *n-ter*) sono aggiunte le seguenti:

«*n-quater*) "asserzione ambientale": nel contesto di una comunicazione commerciale, qualsiasi messaggio o rappresentazione avente carattere non obbligatorio a norma del diritto dell'Unione europea o nazionale, in qualsiasi forma, compresi testi e rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche, quali marchi, nomi di marche, nomi di società o nomi di prodotti, che asserisce o implica che un dato prodotto, categoria di prodotto, marca o operatore economico ha un impatto positivo o nullo sull'ambiente oppure è meno dannoso per l'ambiente rispetto ad altri prodotti, categorie di prodotto, marche o operatori economici oppure ha migliorato il proprio impatto nel corso del tempo;

n-quinquies) "asserzione ambientale generica": qualsiasi asserzione ambientale formulata per iscritto o in forma orale, anche attraverso media audiovisivi, non inclusa in un marchio di sostenibilità e la cui specificazione non è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo di comunicazione;

n-sexies) "marchio di sostenibilità": qualsiasi marchio di fiducia, marchio di qualità o equivalente, pubblico o privato, avente carattere volontario, che mira a distinguere e promuovere un prodotto, un processo o un'impresa con riferimento alle sue caratteristiche ambientali o sociali oppure a entrambe, esclusi i marchi obbligatori richiesti a norma del diritto dell'Unione europea o nazionale;

n-septies) "sistema di certificazione": un sistema di verifica da parte di terzi che certifica che un prodotto, un processo o un'impresa è conforme a determinati requisiti, che consente l'uso di un corrispondente marchio di sostenibilità e le cui condizioni, compresi i requisiti, sono accessibili al pubblico e soddisfano i criteri seguenti:

- 1) il sistema, nel rispetto di condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie, è aperto a tutti gli operatori economici disposti e in grado di conformarsi ai suoi requisiti;
- 2) i requisiti del sistema sono elaborati dal titolare dello stesso in consultazione con gli esperti pertinenti e i portatori di interessi;
- 3) il sistema stabilisce procedure per affrontare i casi di non conformità ai requisiti del sistema e prevede la revoca o la sospensione dell'uso del marchio di sostenibilità da parte dell'operatore economico in caso di non conformità ai requisiti del sistema;
- 4) il monitoraggio della conformità dell'operatore economico ai requisiti del sistema è oggetto di una procedura obiettiva ed è svolto da un terzo la cui competenza e la cui indipendenza, sia dal titolare del sistema, sia dall'operatore economico, si basano su norme e procedure internazionali, dell'Unione europea o nazionali;

n-octies) "eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali": prestazioni ambientali conformi al regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Ecolabel UE), a un sistema nazionale o regionale di assegnazione di marchi di qualità ecologica di tipo I in conformità della norma EN ISO 14024, ufficialmente riconosciuto negli Stati membri, oppure conformi alle migliori prestazioni ambientali ai sensi delle altre disposizioni applicabili del diritto dell'Unione europea;

n-novies) "durabilità": la capacità dei beni di mantenere le loro specifiche funzioni e prestazioni attraverso un uso normale;



n-decies) "aggiornamento del *software*": un aggiornamento necessario per mantenere conformi agli articoli 130 e 135-*undecies* i beni comprendenti elementi digitali, contenuti digitali e servizi digitali, compreso un aggiornamento di sicurezza, oppure un aggiornamento delle funzionalità;

n-undecies) "materiali di consumo": componente di un bene che giunge ad esaurimento ricorrentemente e che deve essere sostituito o reintegrato affinché il bene funzioni come previsto;

n-duodecies) "funzionalità": la capacità del bene di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione del suo scopo.»;

- b) all'articolo 21:
- 1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, le caratteristiche ambientali o sociali, gli accessori, gli aspetti relativi alla circolarità, quali la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;»;
- 2) al comma 2, dopo la lettera b-bis) sono aggiunte le seguenti:

«b-ter) la formulazione di un'asserzione ambientale relativa a prestazioni ambientali future senza includere impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili stabiliti in un piano di attuazione dettagliato e realistico che includa obiettivi misurabili e con scadenze precise, così come altri elementi pertinenti necessari per sostenerne l'attuazione, come l'assegnazione delle risorse, e che sia verificato periodicamente da un terzo indipendente, le cui conclusioni sono messe a disposizione dei consumatori;

b-quater) la pubblicizzazione come vantaggi per i consumatori di elementi irrilevanti che non derivano dalle caratteristiche del prodotto o dell'impresa.»;

- c) all'articolo 22, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
- «5-ter. Quando il professionista fornisce un servizio di raffronto fra prodotti e comunica al consumatore informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali o sugli aspetti relativi alla circolarità, quali la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità, dei prodotti o dei fornitori di tali prodotti, sono considerate rilevanti le informazioni sul metodo di raffronto, sui prodotti raffrontati e sui fornitori di tali prodotti, così come sulle misure predisposte per tenere aggiornate le informazioni.»;
- d) all'articolo 23, comma 1:
- 1) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
- *«b-bis*) esibire un marchio di sostenibilità che non è basato su un sistema di certificazione o non è stabilito da autorità pubbliche;»;
- 2) dopo la lettera *d*) sono inserite le seguenti:
- «*d-bis*) formulare un'asserzione ambientale generica per la quale il professionista non è in grado di dimostrare l'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all'asserzione;



d-ter) formulare un'asserzione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso o l'attività del professionista nel suo complesso quando riguarda soltanto un determinato aspetto del prodotto o uno specifico elemento dell'attività del professionista;

d-quater) asserire, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull'ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra;»;

3) dopo la lettera *l*) è inserita la seguente:

«l-bis) presentare requisiti imposti per legge sul mercato dell'Unione europea per tutti i prodotti appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto distintivo dell'offerta del professionista;»;

4) dopo la lettera *bb-quater*) sono aggiunte le seguenti:

«bb-quinquies) non informare il consumatore del fatto che un dato aggiornamento del software inciderà negativamente sul funzionamento di beni che comprendono elementi digitali o sull'uso del contenuto digitale o dei servizi digitali;

bb-sexies) presentare come necessario un aggiornamento del software che si limita a migliorare alcune caratteristiche di funzionalità;

bb-septies) qualsiasi comunicazione commerciale relativa a un bene contenente una caratteristica introdotta per limitarne la durabilità, nonostante le informazioni sulla caratteristica e sui suoi effetti sulla durabilità del bene siano a disposizione del professionista;

bb-octies) asserire falsamente che, in condizioni d'uso normali, il bene presenta una determinata durabilità in termini di tempo o intensità d'uso;

bb-novies) presentare il bene come riparabile quando non lo è;

bb-decies) indurre il consumatore a sostituire o reintegrare materiali di consumo del bene prima di quanto sarebbe necessario per motivi tecnici;

bb-undecies) non informare che la funzionalità di un bene sarà compromessa dall'utilizzo di materiali di consumo, pezzi di ricambio o accessori non forniti dal produttore originale, o asserire falsamente che tale compromissione si verificherà.»;

- e) all'articolo 45, comma 1:
- 1) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
- «b-bis) "produttore": il fabbricante di un bene, l'importatore di un bene nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene il suo nome, marchio o altro segno distintivo;»;
- 2) dopo la lettera *p*) sono inserite le seguenti:

«p-bis) "garanzia commerciale di durabilità": una garanzia commerciale di durabilità del produttore di cui all'articolo 135-quinquies, in base alla quale il produttore è responsabile direttamente nei confronti del consumatore per la riparazione o la sostituzione dei beni nell'arco di tutto il periodo di durata della garanzia commerciale di durabilità in conformità all'articolo 135-ter, se i beni non mantengono la propria durabilità;



p-ter) "durabilità": la capacità dei beni di mantenere le loro specifiche funzioni e prestazioni attraverso un uso normale;

p-quater) "indice di riparabilità": indice che esprime l'idoneità di un bene ad essere riparato sulla base di requisiti armonizzati stabiliti a livello dell'Unione europea;

p-quinquies) "aggiornamento del software": aggiornamento gratuito, compreso un aggiornamento di sicurezza, necessario per mantenere conformi all'articolo 130 e all'articolo 135-*undecies* i beni comprendenti elementi digitali, contenuti digitali e servizi digitali, compreso un aggiornamento di sicurezza, oppure un aggiornamento delle funzionalità;»;

f) all'articolo 48, comma 1:

- 1) la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:
- «e) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni e dei suoi elementi principali, compresa la durata minima di due anni ai sensi dell'articolo 133, in modo visibile, utilizzando l'avviso armonizzato di cui all'articolo 65-ter;»;
- 2) dopo la lettera *e*) sono inserite le seguenti:

«e-bis) se il produttore offre al consumatore una garanzia commerciale di durabilità senza costi aggiuntivi, che copre il bene nel suo complesso ed ha una durata superiore a due anni e mette tali informazioni a disposizione dell'operatore economico, l'informazione che tale bene beneficia di tale garanzia, l'indicazione della relativa durata e un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità, in modo visibile, mediante l'etichetta armonizzata di cui all'articolo 65-ter;

e-ter) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per il contenuto digitale e i servizi digitali;

e-quater) se applicabili, l'esistenza e le condizioni dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali;

e-quinquies) per i beni comprendenti elementi digitali, per i contenuti digitali e per i servizi digitali, se il produttore o il fornitore mette a disposizione dell'operatore economico le informazioni, il periodo minimo, sia esso espresso mediante un termine o con riferimento a una data, per il quale il produttore o il fornitore fornisce aggiornamenti del software;»;

3) dopo la lettera *h*) sono inserite le seguenti:

«h-bis) se applicabile, l'indice di riparabilità dei beni;

h-ter) se la lettera *h-bis*) non è applicabile e a condizione che il produttore metta le informazioni a disposizione dell'operatore economico, informazioni concernenti la disponibilità, il costo stimato e la procedura di ordinazione dei pezzi di ricambio necessari per mantenere la conformità dei beni, informazioni sulla disponibilità di istruzioni per la riparazione e la manutenzione e informazioni sulle restrizioni alla riparazione;»;

g) all'articolo 49, comma 1:

- 1) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
- «g) le modalità di pagamento, consegna, incluse ove disponibili opzioni di consegna rispettose dell'ambiente, esecuzione, la data entro la quale l'operatore economico si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista;»;



- 2) la lettera *n*) è sostituita dalla seguente:
- «n) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni e dei suoi elementi principali, compresa la durata minima di due anni ai sensi dell'articolo 133, in modo visibile, utilizzando l'avviso armonizzato di cui all'articolo 65-ter;»;
- 3) dopo la lettera *n*) sono inserite le seguenti:

«*n-bis*) se il produttore offre al consumatore una garanzia commerciale di durabilità senza costi aggiuntivi, che copre il bene nel suo complesso ed ha una durata superiore a due anni e mette tali informazioni a disposizione dell'operatore economico, l'informazione che tale bene beneficia di tale garanzia, l'indicazione della relativa durata e un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità, in modo visibile, mediante l'etichetta armonizzata di cui all'articolo 65-*ter*;

n-ter) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per il contenuto digitale e i servizi digitali;

n-quater) per i beni comprendenti elementi digitali, per i contenuti digitali o per i servizi digitali, se il produttore o il fornitore mette a disposizione dell'operatore economico tali informazioni, il periodo minimo, sia esso espresso mediante un termine o con riferimento a una data, per il quale il produttore o il fornitore fornisce aggiornamenti del software;»;

4) dopo la lettera *v*) sono aggiunte le seguenti:

«v-bis) se applicabile, l'indice di riparabilità dei beni;

«v-ter) se la lettera v-bis) non è applicabile e a condizione che il produttore metta tali informazioni a disposizione del professionista, informazioni concernenti la disponibilità, il costo stimato e la procedura di ordinazione dei pezzi di ricambio necessari per mantenere la conformità del bene, informazioni sulla disponibilità di istruzioni per la riparazione e la manutenzione e informazioni sulle restrizioni alla riparazione.»;

h) all'articolo 51, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore l'obbligo di pagare, l'operatore economico gli comunica in modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a), e), n-bis), q) e r), direttamente prima che il consumatore inoltri l'ordine.»;

i) alla parte III, titolo III, capo I, sezione IV, all'articolo 66 è anteposto il seguente:

«Art. 65-ter. - (Avviso armonizzato ed etichetta armonizzata) – 1. Le informazioni di cui all'articolo 48, comma 1, lettera e), e all'articolo 49, comma 1, lettera n), sono fornite mediante l'utilizzo dell'avviso armonizzato di cui all'allegato II-octies, parte 1.

- 2. Le informazioni di cui all'articolo 48, comma 1, lettera e-*bis*), e all'articolo 49, comma 1, lettera n-*bis*), sono fornite mediante l'utilizzo dell'etichetta armonizzata di cui all'allegato II-*octies*, parte 2.
- 3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale, è stabilito l'adeguamento dell'allegato II-*octies* alle modifiche apportate agli atti di esecuzione di cui all'articolo 22-*bis* della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del



Consiglio, del 25 ottobre 2011, recanti il formato e il contenuto dell'avviso armonizzato e dell'etichetta armonizzata di cui al presente articolo.»;

l) dopo l'allegato II-septies, è aggiunto l'allegato II-octies di cui all'allegato A al presente decreto.

ART. 2 (Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 27 settembre 2026.

ART. 3 (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.



ALLEGATO A (articolo 1, comma 1, lettera l)

«Allegato II-octies

Parte 1

AVVISO ARMONIZZATO SULLA GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ

Il formato e il contenuto dell'avviso armonizzato di cui all'articolo 65-ter sono i seguenti:





GARANZIA LEGALE

Garanzia legale minima di due anni per i beni venduti nell'Unione europea.

I consumatori possono far valere i loro diritti nell'ambito della garanzia legale di conformità, ad esempio se i beni:

- non corrispondono alla descrizione;
- on funzionano come previsto.

I venditori sono responsabili di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna dei beni e che si manifesta entro il periodo della garanzia legale. In tal caso i venditori sono tenuti a offrire:

- la riparazione o sostituzione gratuita;
- in alcuni casi, una riduzione del prezzo o il rimborso integrale.

Alcuni paesi prevedono un periodo di garanzia legale più lungo. Per i beni di seconda mano può valere un periodo più breve, ma non inferiore a

Per saperne di più sui propri diritti in un determinato paese, scansionare il codice QR qui sotto o chiedere informazioni al venditore.



europa.eu/youreurope/garanzie

Cosa fare

se si ricevono beni non conformi:

- contattare quanto prima il venditore per segnalare il problema;
- fornire la prova dell'acquisto, ad esempio una ricevuta, una fattura o un estratto conto bancario.



I venditori e i produttori possono anche offrire garanzie commerciali, che si applicano indipendentemente dalla garanzia legale. Ad esempio, questa etichetta GARAN rappresenta una **garanzia commerciale di durabilità** offerta dal produttore senza costi aggiuntivi, che copre il bene nel suo complesso.





GARANZIA LEGALE

Garanzia legale minima di due anni per i beni venduti nell'Unione europea.

I consumatori possono far valere i loro diritti nell'ambito della garanzia legale di conformità, ad esempio se i beni:

- non corrispondono alla descrizione;
- non funzionano come previsto.

I venditori sono responsabili di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna dei beni e che si manifesta entro il periodo della garanzia legale. In tal caso i venditori sono tenuti a offrire:

- la riparazione o sostituzione gratuita;
- in alcuni casi, una riduzione del prezzo o il rimborso integrale.

Alcuni paesi prevedono un periodo di garanzia legale più lungo. Per i beni di seconda mano può valere un periodo più breve, ma non inferiore a un anno.

Per saperne di più sui propri diritti in un determinato paese, scansionare il codice QR qui sotto o chiedere informazioni al venditore.



europa.eu/youreurope/garanzie

Cosa fare

se si ricevono beni non conformi:

- contattare quanto prima il venditore per segnalare il problema;
- fornire la prova dell'acquisto, ad esempio una ricevuta, una fattura o un estratto conto bancario.



I venditori e i produttori possono anche offrire garanzie commerciali, che si applicano indipendentemente dalla garanzia legale. Ad esempio, questa etichetta GARAN rappresenta una **garanzia commerciale di durabilità** offerta dal produttore senza costi aggiuntivi, che copre il bene nel suo complesso.

Note:

(1) gli elementi dell'avviso armonizzato non possono essere modificati.



- (2) I colori di riferimento dell'avviso sono:
 - a. Blu: Pantone Reflex Blue C, CMYK: C:100% M:80% Y:0% K:0%, RGB: R:0% G:51% B:153% HEX: #003399
 - Giallo: Pantone Yellow C, CMYK: C:0% M:0% Y:100% K:0%, RGB: R:255% G:237% B:0%, HEX: #FFEDOO
 - c. Nero: Pantone Black 6 C, CMYK: Black, RGB: R:0% G:0% B:0%, HEX: #000000
 - d. Bianco: Pantone 000C, CMYK: White, RGB: R:255% G:255% B:255%, HEX: #FFFFFF
- (3) Il codice QR rinvia all'apposita sezione linguistica relativa alla garanzia legale di conformità sul portale "La tua Europa". Il codice QR deve essere scannerizzabile in condizioni di luce normali impiegando un dispositivo mobile normale.
- (4) Per i contratti diversi dai contratti a distanza conclusi attraverso un'interfaccia online, l'avviso armonizzato deve essere a colori (CMYK) o in bianco e nero. La dimensione minima dell'avviso armonizzato è A4, ma può essere stampato in formati più grandi (A3, A2, A1).
- (5) Per i contratti a distanza conclusi attraverso un'interfaccia online, l'avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità deve essere a colori (RGB).



Parte 2

ETICHETTA ARMONIZZATA PER LA GARANZIA COMMERCIALE DI DURABILITÀ

Il formato e il contenuto dell'etichetta armonizzata di cui all'articolo 65-ter sono i seguenti:



ВG Гаранция от производителя в години | CS Záruka výrobce v letech | DA Producentgarantiens varighed i år | DE Herstellergarantie in Jahren | EL Εγγύηση παραγωγού σε έτη | EN Producer guarantee in years | ES Garantía del productor en años | ET Tootja garantii aastates | FI Tuottajan takuu vuosina | FR Garantie du producteur en années | GA Ráthaíocht an táirgeora de réir blianta | HR Jamstvo proizvodača u godinama | HU Gyártói jótállás években | IT Garanzia del produttore in anni | LT Gamintojo garantija metais | LV Ražotāja garantija gados | MT Garanzija tal-produttur fi snin | NL Producentengarantie in jaren | PL Gwarancja producenta w latach | PT Garantia do produtor em anos | RO Garanţia producătorului în ani | SK Záruka výrobcu v rokoch | SL Garancija proizvajalca v letih | SV Tillverkarens garanti i antal âr



ВG Гаранция от производителя в години | CS Záruka výrobce v letech | DA Producentgarantiens varighed i år | DE Herstellergarantie in Jahren | EL Εγγύηση παραγωγού σε έτη | EN Producer guarantee in years | ES Garantía del productor en años | ET Tootja garantii aastates | FI Tuottajan takuu vuosina | FR Garantie du producteur en années | GA Ráthaíocht an táirgeora de réir blianta | HR Jamstvo proizvodača u godinama | HU Gyártói jótállás években | IT Garanzia del produttore in anni | LT Gamintojo garantija metais | LV Ražotāja garantija gados | MT Garanzija tal-produttur fi snin | NL Producentengarantie in jaren | PL Gwarancja producenta w latach | PT Garantia do produtor em anos | RO Garantja producătorului în ani | SK Záruka výrobcu v rokoch | SL Garancija proizvajalca v letih | SV Tillverkarens garanti i antal år





Note:

- (6) i seguenti elementi non possono essere modificati:
 - I) il titolo dell'etichetta;
 - II) il promemoria visivo dell'esistenza della garanzia legale di conformità;
 - III) il codice QR che rimanda alla pagina del portale "La tua Europa" https://europa.eu/youreurope/commercial-guarantee-durability/index.htm;
 - IV) il simbolo del calendario che rappresenta gli "anni";
 - V) la traduzione di "Garanzia del produttore in anni" in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea.

I seguenti elementi possono essere modificati:

- VI) le lettere "XX" sono sostituite dalla corrispondente durata in anni della garanzia commerciale di durabilità offerta dal produttore;
- VII) le parole "Nome commerciale/marchio di fabbrica" sono sostituite dal nome del produttore che offre la garanzia commerciale di durabilità;
- VIII) le parole "Identificativo del modello" sono sostituite dall'identificativo del modello per il quale il produttore offre la garanzia commerciale di durabilità.





- (7) I colori di riferimento dell'etichetta sono:
 - a) Blu: Pantone Reflex Blue C, CMYK: C:100%, M:80%, Y:0%, K:0%, RGB: R:0%, G:51%, B:153%, HEX: #003399;
 - b) Giallo: Pantone Yellow C, CMYK: C:0%, M:0%, Y:100%, K:0%, RGB: R:255%, G:237%, B:0%, HEX: #FFEDOO;
 - c) Nero: Pantone Black 6 C, CMYK: Black, RGB: R:0%, G:0%, B:0%, HEX: #000000;
 - d) Bianco: Pantone 000C, CMYK: White, RGB: R:255%, G:255%, B:255%, HEX: #FFFFFF.
- (8) Per i contratti diversi dai contratti a distanza conclusi attraverso un'interfaccia online, la dimensione minima dell'etichetta è pari a 95x100 mm. In linea con tale dimensione minima dell'etichetta, le dimensioni del carattere per le traduzioni sono di 7 pt, le dimensioni del carattere per il "Nome commerciale/marchio di fabbrica" e per l'"Identificativo del modello" è di 9 pt mentre le dimensioni del carattere per "XX", il numero che rappresenta la durata in anni, è di 80 pt. Se è visualizzata in un formato più grande, l'etichetta intera deve figurare senza distorsioni, modifiche o separazione dei suoi elementi costitutivi.
- (9) Per i contratti diversi dai contratti a distanza conclusi attraverso un'interfaccia online, l'etichetta armonizzata deve essere a colori o in bianco e nero.
- (10) Per i contratti a distanza conclusi attraverso un'interfaccia online, l'etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità è a colori.
- (11) Il carattere, anche per i campi che possono essere modificati nell'etichetta, è Inter (Regular, SemiBold, ed ExtraBold).
- (12) Il codice QR deve essere scannerizzabile in condizioni di luce normali impiegando un dispositivo mobile normale.

Per i contratti a distanza conclusi attraverso un'interfaccia online, l'etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità può essere visualizzata avvalendosi della visualizzazione annidata, conformemente alla figura riportata di seguito:



Note:

- (13) le lettere "XX" sono sostituite dalla corrispondente durata in anni della garanzia commerciale di durabilità offerta dal produttore.
- (14) Se si ricorre alla visualizzazione annidata, l'etichetta armonizzata appare nella sua interezza al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione del link su schermo tattile.»

